



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello  
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti  
d'Appello*

*E p.c.  
Al Gabinetto dell'On.le Ministro*

*Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria generale dello  
Stato – SESR*

*Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,  
del personale e dei servizi – Direzione dei  
sistemi informativi e dell'innovazione*

**OGGETTO:** Magistrati onorari confermati – Modifica delle competenze in materi di status giuridico ed economico della magistratura onoraria e indicazioni operative.

Si comunica che a seguito della modifica degli articoli 5 e 7 del D.M. 6 febbraio 2020, da ultimo disposta con D.M. 14 maggio 2025, tutte le competenze in materia di *status* giuridico ed economico del personale della magistratura onoraria (nomina, conferma, dimissioni, decadenza e cessazione, a qualunque titolo, rinuncia e sanzioni disciplinari dei magistrati onorari, trattamento economico e previdenziale, trattazione del contenzioso amministrativo ed economico dei magistrati onorari, trattazione dei quesiti e delle procedure attinenti a questioni di carattere organizzativo relative alla magistratura onoraria, gestione del capitolo stipendiale e delle indennità) sono transitate al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e, in particolare, all'ufficio III del Capo Dipartimento.

Vengono di seguito forniti alcuni chiarimenti in relazioni alle citate modifiche regolamentari e organizzative e al mutato quadro normativo per effetto dell'intrata in vigore della legge 15 aprile 2025 n. 51 recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria".

Nel richiamare la competenza in materia di magistratura onoraria del citato ufficio III, si comunica che la gestione contabile del capitolo di bilancio 1362 (rimasto immutato sia per numerazione sia per denominazione) è affidata alla Direzione generale del bilancio e contabilità (Ufficio I – Bilancio e adempimenti contabili) a cui devono essere inoltrate le eventuali richieste di fondi, secondo le indicazioni che la stessa intenderà fornire.

Al riguardo, in questa fase iniziale, la stessa Direzione generale ha già provveduto alla provvista fondi ai funzionari delegati con l'emissione di ordini di accreditamento, a valere sul capitolo 1362 p.g. 1, tenendo conto delle nomine di magistrati onorari già effettuate o *in itinere*. Eventuali ulteriori esigenze potranno essere segnalate alla suddetta Direzione generale.

Si informa, inoltre, che è in corso l'*iter* per la registrazione dell'impegno di spesa delegata relativo al capitolo 1362 p.g. 4 relativo ai giudici ausiliari, ai fini della immediata successiva emissione dei corrispondenti ordini di accreditamento.

Riguardo alla gestione delle diverse criticità sorte per effetto delle diverse norme che si sono succedute in un breve lasso temporale e di competenze suddivise tra diversi dipartimenti, si rappresenta la necessità di una ordinata gestione delle diverse richieste o segnalazioni.

Si evidenzia, al riguardo, che dette richieste, finora pervenute tramite diversi canali anche non istituzionali e senza che gli uffici di servizio abbiano avuto contezza delle stesse, devono essere inoltrate seguendo la via gerarchica e, in prima battuta, all'ufficio giudiziario presso cui il dipendente presta servizio. L'ufficio, qualora ritenga che la questione esuli dalle proprie competenze potrà, quindi, investire il corrispondente ufficio distrettuale (Corte d'appello o Procura generale) che, ove necessario, procederà all'inoltro all'amministrazione centrale esclusivamente attraverso il canale ufficiale [prot.dog@giustizicert.it](mailto:prot.dog@giustizicert.it)

Non si terrà conto di istanze o comunicazioni che dovessero pervenire tramite altri canali non ufficiali (es. indirizzi di posta personale).

#### **Istruzioni in tema di tutela assicurativa ai sensi dell'art. 25, co. 5, d. lgs.vo n. 116/2017 (Inail)**

Secondo quanto previsto dall'art. 31-*bis*, comma 3 e dall'art. 31-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come inseriti dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, i magistrati onorari confermati sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Trattasi, in sostanza, della stessa disciplina e modalità previste per i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 16 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma recata dal citato d.lgs. 116/2017.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nulla è da intendersi innovato, rispetto alle procedure finora adottate, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Restano, pertanto, confermate le indicazioni contenute nella circolare INAIL n. 70 del 23 dicembre 2025 e quelle fornite con circolare prot. m\_dg\_DOG 20/12/2017.0238760.U della Direzione generale dei magistrati, alle quali si rimanda integralmente.

## **Buono pasto**

L'art. 31-*bis*, comma 6 e l'art. 31-*ter*, comma 7, del medesimo d.lgs. 116/2017, come modificato dalla L. 51/2025, prevede che ai magistrati onorari sia *“riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario”*.

Rispetto alla precedente formulazione la nuova disposizione reca il riferimento alla *“presenza in ufficio”* e non più alla durata dell'udienza.

Tuttavia, in relazione a specifici quesiti riguardanti i presupposti per l'erogazione del buono pasto in termini di durata della prestazione e pausa pranzo, per superare eventuali dubbi interpretativi si ritiene utile fare riferimento al generale rinvio, contenuto anche in altre disposizioni, alla disciplina prevista per il personale dell'amministrazione giudiziaria nonché alle norme generali dell'ordinamento e ai criteri generalmente indicati riguardo all'istituto in esame.

Si ritiene opportuno richiamare, quindi, quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dall'art. 22 del C.C.N.L. Funzioni centrali 2019-2021 nonché la specifica disciplina di cui all'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile del 30.04.1996 e, nello specifico, l'art. 4, comma 2, il quale prevede che *“il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL (oggi art. 22 del citato CCNL), all'interno della quale va consumato il pasto”*.

Pertanto, il buono pasto può essere attribuito qualora si verifichino contemporaneamente le tre condizioni ivi previste: a) orario superiore alle 6 ore; b) pausa di almeno trenta minuti; c) rientro in servizio dopo la pausa, atteso che la pausa interrompe l'attività lavorativa superiore a 6 ore.

Analoghe disposizioni valgono per il personale della magistratura ordinaria (rif. circolare ministeriale del 10 febbraio 1998).

Sulla base dei suddetti presupposti, nell'ambito della durata complessiva di lavoro settimanale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29-bis del citato d.lgs. 116/2017, il magistrato onorario procede all'autocertificazione della presenza superiore alle sei ore.

## **Rapporti con la RTS e gestione della partita stipendiale**

La Direzione generale del bilancio e della contabilità ha curato l'apertura delle partite stipendiali per la generalità dei magistrati onorari confermati ed eventuali ulteriori esigenze costituiscono, allo stato, un'ipotesi residuale.

Vengono, tuttavia, fornite alcune indicazioni riguardanti la gestione delle partite stipendiali da parte della competente RTS.

### **a) Primo inquadramento dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**

In linea generale la competenza all'apertura della partita stipendiale rimane in carico **all'amministrazione centrale**; l'ufficio giudiziario comunica all'amministrazione centrale i nominativi dei magistrati onorari eventualmente privi di remunerazione e, allo stesso tempo, il medesimo ufficio o l'interessato inseriscono i dati necessari nel *form di teams* reperibile al seguente link;

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fPxMVuwOngoVFu2enP4aiyz1UOEIEWk5XQ1dHQTVGQVROTUdTskxCS0hCVy4u>

Una volta acquisita la segnalazione e i relativi dati, sarà cura dell'amministrazione centrale gestire la fase relativa all'apertura della partita stipendiale, nelle interazioni con la competente Ragioneria territoriale dello Stato (di seguito RTS).

**In casi particolarmente complessi** a causa del ritardo nell'apertura della partita e/o di particolari situazioni quali, ad esempio, periodi di aspettativa o variazioni di regime già intervenute, l'ufficio giudiziario, unitamente alla richiesta di attivazione, comunicherà l'evoluzione nel tempo dello *status* giuridico del magistrato (a decorrere dalla data del D.M. di conferma) con specifica indicazione di data di inizio e fine di ogni fattispecie, allegando copia della relativa documentazione.

#### **b) Variazioni.**

L'Ufficio giudiziario, in analogia con quanto già avviene per il restante personale, è chiamato a curare i consueti rapporti con la RTS per tutti gli adempimenti che hanno incidenza sulla liquidazione del trattamento economico.

Per le partite già aperte, in caso di **variazione dal regime** di non esclusivista a quello di esclusivista, e di qualsiasi altra modifica con riflessi sulla partita stipendiale, l'ufficio giudiziario di appartenenza comunica direttamente le suddette variazioni alla competente RTS (v. anche Circ. prot. m dg.DOG.28/10/2025.0211055.U), allegando tutta la documentazione necessaria (es. provvedimento del capo dell'ufficio).

In particolare, riguardo al cambio di opzione, si ricorda che, secondo quanto previsto dal vigente art. 29, comma 9, del d.lgs. 116/2017, *"I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione"*.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, **l'ufficio giudiziario deve comunicare alla competente RTS** con immediatezza e, ove possibile, con congruo anticipo (ad esempio, nel caso di cessazioni per limiti di età o di dimissioni preannunciate) la cessazione del magistrato onorario, allegando la relativa documentazione.

La comunicazione della cessazione deve, altresì, essere comunicata al competente Ufficio III.

#### **Ulteriori aspetti previdenziali**

In caso di disallineamenti tra le retribuzioni e l'estratto conto contributivo, in analogia con quanto avviene per il personale amministrativo e di magistratura, la segnalazione deve essere effettuata direttamente dall'interessato attraverso il modulo di assistenza presente nell'area personale di NoiPA. Nel caso in cui l'interessato, per intervenuta cessazione, non possa procedere direttamente alla segnalazione, la stessa potrà essere effettuata per conto dello stesso dal personale dell'ufficio giudiziario addetto al servizio.

Roma, 3 febbraio 2026

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Lina Di Domenico

